



CITTÀ DI VIMERCATE  
MEDAGLIA D'ARGENTO  
AL MERITO CIVILE

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 28/4/2021

## **INDICE**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Principi fondanti e ambito di applicazione.
- Art. 2 - Osservanza degli ordini ed eliminazione del danno.
- Art. 3 - Sicurezza urbana e incolumità pubblica: definizione
- Art. 4 - Collaborazione tra Comune e Cittadini.
- Art. 5 - Vigilanza.

### **CAPO II – NORME A FAVORE DELLA VIVIBILITÀ URBANA**

- Art. 6 - Principi per la vivibilità urbana.
- Art. 7 - Norme di comportamento nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
- Art. 8 - Norme per la conduzione e custodia di cani e altri animali.
- Art. 9 - Disciplina della vivibilità parchi, giardini e nelle altre aree verdi cittadine.

### **CAPO III – DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO**

- Art. 10 - Decoro dei beni e luoghi pubblici.
- Art. 11 - Comportamenti contrari al decoro urbano.
- Art. 12 - Decoro nell'esercizio di attività economiche.

### **CAPO IV – MISURE PARTICOLARI A TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO DI SPECIFICHE AREE URBANE**

- Art. 13 - Aree urbane assoggettate a regime di particolare tutela della sicurezza e del decoro.
- Art. 14 - Videosorveglianza privata.

### **CAPO V – DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA CONVIVENZA CIVILE**

- Art. 15 - Convivenza civile: definizione.
- Art. 16 - Norme d'igiene.
- Art. 17 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone.
- Art. 18 - Rumori nelle abitazioni private.
- Art. 19 - Utilizzo di materiali pirotecnici.
- Art. 20 - Macchine per giardinaggio di uso domestico e macchine per uso hobbistico.

### **CAPO VI- DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**

- Art. 21 – Incolumità pubblica.
- Art. 22 - Contrasto al meretricio su suolo pubblico.
- Art. 23 - Incendi ed esalazioni moleste.
- Art. 24 - Cautele per talune attività potenzialmente pericolose.
- Art. 25 - Sgombero della neve - doveri dei frontisti.
- Art. 26 - Sicurezza degli immobili e delle aree private.
- Art. 27 - Piante lungo le strade.
- Art. 28 - Pulizia dei terreni e fossati.

### **CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ**

- Art. 29 - Divieto di installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali.
- Art. 30 - Negozi e articoli per soli adulti.
- Art. 31 - Obbligo di vendita delle merci esposte.
- Art. 32 - Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o per strada.
- Art. 33 - Contenimento consumi energetici.
- Art. 34 - Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti.
- Art. 35 - Disciplina dell'attività degli artisti di strada nel territorio cittadino.

- Art. 36 - Raccolta stracci o altri oggetti.
- Art. 37 - Raccolta fondi.
- Art. 38 - Commercio in forma itinerante.
- Art. 39 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti.

#### **CAPO VIII - DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO**

- Art. 40 - Occupazione del suolo pubblico.
- Art. 41 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci.

#### **CAPO IX – DISCIPLINA DELLE VIOLAZIONI**

- Art. 42 - Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di pericoli o di opere abusive.
- Art. 43 - Patti di collaborazione.
- Art. 44 - Sistema sanzionatorio.
- Art. 45 - Entrata in vigore e abrogazione di norme previgenti.

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Principi fondanti e ambito di applicazione**

1. Il Comune di Vimercate uniforma le proprie politiche in materia di sicurezza urbana ai principi di proporzionalità, precauzione, adeguatezza e leale collaborazione con i soggetti a vario titolo agenti sul territorio. A tal fine esso persegue, attraverso azioni coordinate con tutti gli altri livelli di governo territoriale, livelli di sicurezza integrata, nell'eccezione che si ricava dall'articolo 1 comma 2° del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n.14 convertito nella legge 18 aprile 2017 n.48, che favoriscono l'armoniosa convivenza dei soggetti che vivono e operano nella Città, anche con appropriate iniziative di educazione civica nelle scuole.

2. Il presente regolamento di Polizia Urbana, in aderenza ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le normative di legge vigenti, concreta uno strumento organico per il perseguimento delle finalità indicate nel precedente comma. In particolare esso disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare, la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità degli spazi e dei beni pubblici, tutelando la qualità dell'ambiente e della vita ed in particolar modo i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, le persone diversamente abili e i soggetti comunque svantaggiati.

3. Il presente regolamento provvede ad individuare inoltre, ai sensi e nei limiti di quanto disposto dall'art. 9, comma 3, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, le aree del territorio comunale dove, al sussistere dei presupposti di legge, esplicano efficacia le specifiche misure di tutela della sicurezza e del decoro urbano consistenti nell'ordine di allontanamento e nel divieto di accesso di cui agli artt. 9 e 10 della citata disciplina, fermo quanto stabilito dall'art. 5 del suddetto decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

4. Salva diversa previsione, le disposizioni del presente regolamento si applicano sull'intero territorio comunale e a chiunque vi si trovi ed in particolare esprime efficacia su tutti gli spazi e aree pubbliche e su tutti quelli privati aperti al pubblico transito e utilizzo, disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivano effetti dannosi per la collettività.

### **Art. 2**

#### **Osservanza degli ordini ed eliminazione del danno**

1. Il cittadino è tenuto ad osservare le disposizioni stabilite per singole circostanze dall'Amministrazione Comunale e gli ordini, anche verbali, dati dalla Polizia Locale ovvero da ogni altro soggetto incaricato al controllo di cui all'art. 5, nei limiti dei poteri loro conferiti dalle leggi e dai regolamenti.

2. All'accertamento dell'illecito amministrativo consegue l'obbligo di cessare immediatamente il fatto abusivo e di procedere al ripristino delle cose, ovvero all'esecuzione dell'opera o al compimento degli atti che siano stati omessi.

### **Art. 3**

#### **Sicurezza urbana e incolumità pubblica: definizione**

1. La sicurezza urbana intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti e il benessere delle persone e che tutela l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche, e da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. In questo ambito sono oggetto di tutela, i diritti individuali, tra i quali: l'incolumità delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici.

2. Al fine di garantire la sicurezza urbana sono intraprese azioni volte a eliminare:

- a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni di reato quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio attuato con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
- d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
- e) i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, quali ad esempio, la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto.

3. Per fruizione degli spazi pubblici ci si riferisce al libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e delle altre norme in materia.

#### **Art. 4**

#### **Collaborazione tra Comune e Cittadini**

1. Il Comune di Vimercate salvaguarda la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile, favorendo l'inclusione sociale, promuovendo il controllo sociale del territorio garantendo la più ampia e diffusa partecipazione dei cittadini alla vita della città. A tal scopo in Comune intende dare impulso alle azioni dirette a promuovere e sostenere le iniziative di "controllo di vicinato", per favorire lo sviluppo della cultura della prevenzione e segnalazione alla polizia locale e alle forze di polizia dello Stato, ciascuna per le proprie competenze e attribuzioni, frutto della collaborazione fra gruppi di abitanti di strade o quartieri della città.

#### **Art. 5**

#### **Vigilanza**

1. Il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via generale, al personale del Corpo di Polizia Locale della Città di Vimercate, e, ai sensi dell'articolo 12 della legge 689/81, a tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di cui all'articolo 57 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Detti organi, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti illeciti di rilievo penale, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, giusto quanto disposto dall'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

3. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana in via accessoria e in maniera circoscritta alle materie di specifica competenza, a dipendenti comunali, diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, a dipendenti di società o aziende partecipate del Comune, a dipendenti di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi e, ove ammesso dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a personale ed enti preposti alla vigilanza.

4. Nel caso in cui il presente regolamento o altri regolamenti prevedano il conseguimento di un'autorizzazione o di una concessione, o comunque subordinino l'esercizio di un'attività alla presentazione di un diverso atto di legittimazione, questi sono esibiti agli organi di vigilanza su loro richiesta.

**CAPO II**  
**NORME A FAVORE DELLA VIVIBILITÀ URBANA**

**Art. 6**  
**Principi per la vivibilità urbana**

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso, nonché la libera e sicura fruizione degli spazi pubblici, in particolar modo alle persone che si trovano in condizioni di ridotta capacità motoria. Nel legittimare l'esercizio di attività o l'uso di spazi pubblici, le autorità competenti tutelano la libera e sicura circolazione delle persone diversamente abili e delle fasce deboli, quali anziani, minori e relativi accompagnatori, anche disponendo specifiche prescrizioni.

**Art. 7**  
**Norme di comportamento nei luoghi pubblici e aperti al pubblico**

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è disposto il divieto di:

- a) ridurre la funzionalità o danneggiare gli spazi e i beni pubblici, nonché i beni privati esposti in luogo pubblico.
- b) salire o arrampicarsi sui monumenti, inferriate, cancellate, paletti salva-pedoni, arredo urbano ed ogni elemento funzionale alla circolazione stradale e alla sicurezza pubblica, nonché superare le recinzioni apposte dall'Autorità.
- c) produrre lo stillicidio di acqua o di altri liquidi, con eccezione per le aree agricole ed i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, interessando anche indirettamente i luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- d) eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche;
- e) esercitare il campeggio o dimorare in tende, baracche, ripari di fortuna, salvo che nei luoghi espressamente autorizzati.

2. Nel caricare, scaricare o trasportare merci o altro materiale di qualsiasi specie è fatto obbligo di tenere un comportamento tale da evitare di ingombrare o sporcare i luoghi interessati. In ogni caso, l'interessato deve provvedere immediatamente allo sgombero e alla pulizia.

3. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

4. Nei casi in cui è necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, detta operazione deve essere effettuata senza che sia interessato il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere sollecitamente eseguite delimitando preliminarmente, ed in modo efficace, l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

5. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori. Tali operazioni devono avvenire, comunque, nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la materia, in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

6. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte utilizzando le necessarie cautele (teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc...) idonee a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.

7. Quanto installato per impedire l'accesso alle proprietà private ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere collocata, posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

8. È fatto divieto di richiedere denaro in prossimità delle aree semaforiche o delle aree di sosta, nonché delle aree mercatali e/o fieristiche, come forma di controprestazione per qualsivoglia attività.

9. È sempre vietato l'accattonaggio molesto, ovvero svolto con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, fattispecie al cui integrarsi trovano applicazione le speciali disposizioni del codice penale

#### **Art. 8**

#### **Norme per la conduzione e custodia di cani e altri animali**

1. In qualunque parte del territorio comunale è vietato abbandonare qualsiasi specie di animale.

2. È fatto obbligo al detentore di animali di custodirli in maniera adeguata nel rispetto delle loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche, e in maniera tale che non si concretino situazioni di detenzione in condizioni di isolamento o in luoghi o spazi angusti. In particolare è vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi senza che possano rientrare nello stabile in modo autonomo o, anche per altri animali, per lassi temporali che non si conciliano con il loro benessere psicofisico.

3. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, e le disposizioni contenute nelle ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani appositamente individuate, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio della lunghezza massima di metri 1,50. È sempre vietato tenere cani alla catena o applicare loro strumenti di contenzione similari, salvo che per ragioni sanitarie attestate da un veterinario o per ragioni temporanee di sicurezza. È vietato l'uso di collari a strozzo o che generano impulsi elettrici.

4. I conduttori di cani, ad eccezione di quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali.

5. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. In ogni caso i cani devono essere condotti in maniera da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni penetrando, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si ritengono privi di museruola i cani che, per quanto ne siano muniti, riescano a mordere. Al detentore potrà imporsi di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.

6. In ambito urbano, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è vietato condurre cani o altri animali non detenendo, a cura del conduttore, attrezzature o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi.

7. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa/penale, è fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ad eccezione dei non vedenti con cani guida e delle persone diversamente abili, tutti i conduttori devono raccogliere le deiezioni degli animali e gettarle negli idonei contenitori di rifiuti. Con riferimento alle deiezioni liquide il detentore dell'animale deve provvedere a diluirle con acqua. La mancanza di idonei contenitori nelle vicinanze non esonera i conduttori degli animali da tale operazione di raccolta delle deiezioni.

8. Ferme restando le altre disposizioni di legge, di Polizia Sanitaria e Veterinaria, l'Autorità Comunale dispone l'accalappiamento dei cani vaganti sul territorio comunale senza la presenza del proprietario o conduttore, provvedendo alla custodia presso apposito struttura convenzionato.

9. Il proprietario potrà rilevare il proprio cane previo rimborso delle spese di custodia e mantenimento.

## **Art. 9**

### **Disciplina della vivibilità parchi, giardini e nelle altre aree verdi cittadine**

1. Nei giardini, nei parchi gioco, nelle aiuole opportunamente delimitate e nelle aree destinate a verde pubblico, oltre a quanto già disciplinato nel regolamento comunale di tutela del verde, è vietato:

- a. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata;
- b. cogliere fiori, strappare fronde e/o recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, e ove esistenti alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
- c. calpestare le parti erbose, introdursi nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tali divieti siano espressamente evidenziati da specifica segnaletica;
- d. transitare o sostare con veicoli a motore o elettrici sui viali interni dei giardini pubblici, fatta eccezione per le biciclette e per le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore;
- e. al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature strumentali alla consumazione di alimenti o bevande, accendere fuochi o bracieri;
- f. salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa o danneggiarli;
- g. utilizzare impropriamente le attrezzature e giochi allestiti per i bambini. Per uso improprio si intende l'utilizzo delle attrezzature da parte di persona di età non consona alla fascia di età, alla quale le singole attrezzature sono destinate e comunque con modalità diversa dalla loro naturale destinazione.

2. È consentito l'utilizzo di pattini a rotelle, monopattini, skateboards o altri acceleratori di andatura purché non arrechino danno, molestie o pericolo.

3. Nei giardini pubblici, delimitati con recinzione o mediante vegetazione, attrezzati con giochi per bambini, è vietato detenere bottiglie di vetro e bevande alcoliche a qualsiasi titolo. Tale infrazione comporterà l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bottiglie e dell'eventuale loro contenuto ai sensi dell'art.13 legge 689/81 e della loro successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 3 della legge medesima legge.

4. Nei giardini, nei parchi gioco, nelle aiuole opportunamente delimitate e nelle aree destinate a verde pubblico, è vietato fumare.

5. Salvo che nelle aree all'uopo destinate e segnalate è vietato fare il bagno, nelle fontane e in genere in qualsiasi superficie d'acqua pubblica. È altresì vietato gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acqua pubblica, ovunque presenti.

6. L'uso di aree attrezzate e delimitate per l'attività motoria come aree skate, beach volley o calisthenics dovrà svolgersi nel rispetto del regolamento di queste esposto al relativo ingresso.

## **CAPO III**

### **DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO**

## **Art. 10**

### **Decoro dei beni e luoghi pubblici**

1. È vietato posizionare senza espressa autorizzazione su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani, in particolare su alberi, muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti: oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni, lucchetti e oggetti simili.

2. È proibito deturpare o imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto. Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente



all'eliminazione dei deturpamenti di cui al precedente periodo, tale operazione potrà venir eseguita d'ufficio, senza obbligo di preavviso. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti. Resta in ogni caso a carico dei responsabili, nell'ipotesi di successiva individuazione, provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti, nonché rifondere al Comune le spese eventualmente sostenute per gli interventi di pulizia e ripristino d'immobili privati sostenuti ai sensi del presente comma.

3. È proibito esporre panni stesi e collocare oggetti in modo da pregiudicare il decoro dell'immobile sulle facciate o sulle altre parti dei fabbricati che si affacciano sulla pubblica via, con esclusione dell'interno di terrazze e logge.

4. È proibito abbandonare velocipedi o parti di essi su suolo pubblico.

5. In presenza di strutture per la sosta dei velocipedi, è altresì vietato collocare, appoggiare, legare o incatenare velocipedi ad elementi di arredo urbano, segnaletica, alberi, monumenti, recinzioni, cancelli, serrande e simili, anche private, nonché lasciarle su aiuole o aree verdi.

6. Nei casi di necessità e urgenza, di cui deve darsi atto nel verbale di rimozione, gli agenti accertatori procederanno senza ritardo alla rimozione del velocipede. Nelle altre ipotesi, sul velocipede sarà apposto un avviso trascorsi 10 giorni dall'apposizione dell'avviso, senza che lo stesso sia stato spostato, gli agenti accertatori procederanno alla sua rimozione. La rimozione del velocipede potrà sempre essere effettuata anche superando gli ostacoli che ne impediscono lo spostamento.

7. I velocipedi rimossi sono depositati e custoditi in apposita area e saranno restituiti ai soggetti che ne provino la legittima proprietà. I velocipedi non reclamati sono considerati equiparati alle cose ritrovate e gestiti secondo la procedura di cui all'articolo 927 e seguenti del codice civile. Resta fermo il fatto che la restituzione del velocipede all'avente titolo potrà avvenire solo previo pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché della sanzione. Laddove il velocipede sia un rottame, verrà immediatamente conferito al centro autorizzato.

8. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riferimento alle sterpaglie e alle condizioni igieniche del luogo.

#### **Art.11**

#### **Comportamenti contrari al decoro urbano**

1. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, sono vietati i comportamenti di seguiti elencati:

a. porre in essere atti contrari alla pubblica decenza;

b. dar luogo a forme di bivacco molesto, attuato da quanti, in contrasto alle norme di civile convivenza, si appropriano, occupandoli, anche per brevi lassi di tempo, siti destinati alla collettività;

c. insozzare, anche espletando bisogni fisiologici o espettorando a cielo aperto, gli arredi urbani e gli spazi pubblici, fruirne in modo improprio, dormire o accamparsi vicino a monumenti o sui gradini di accesso degli edifici prospicienti la pubblica via, sdraiarsi sul suolo pubblico ad eccezione dei parchi pubblici;

d. somministrare o abbandonare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici o ad altri animali ed in particolare a piccioni (columba livia domestica) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi eventualmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale. Il divieto non si applica ai privati e alle associazioni che, nell'ambito di formali accordi con il Comune, s'impegnano nella cura, il sostentamento e il contenimento degli animali (ad esempio le colonie feline e dei gatti liberi che vivono nel territorio comunale);

e. far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;

f. usare bombolette spray di vernice, o vernice di qualsiasi genere, per sporcare le persone, imbrattare o disegnare graffiti sui muri, sul suolo, sulle attrezzature, sui segnali stradali e su ogni bene pubblico.

**Art. 12**  
**Decoro nell'esercizio delle attività economiche**

**1.** I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento adeguatamente puliti, opportunamente mantenuti e tinteggiati.

**2.** Su tutto il territorio comunale, le vetrine e i locali interni dei negozi, dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali in genere, che si trovino anche in via temporanea in stato di inattività o dismessi, devono essere conservati puliti e in ordine. I titolari di dette attività economiche dovranno assicurare adeguata tamponatura della vetrina, quando siano in corso lavori di manutenzione di lunga durata o il negozio si trovi in un periodo di prolungata inattività.

**CAPO IV – MISURE PARTICOLARI A TUTELA DELLA  
SICUREZZA E DEL DECORO DI SPECIFICHE AREE URBANE**

**Art. 13**  
**Aree urbane assoggettate a regime di particolare  
tutela della sicurezza e del decoro**

1. Ferma la cogenza delle norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune persegue ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che facilitano l'insorgere di fenomeni criminosi tra i quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione.

2. È vietato l'uso di qualunque mezzo, indumento o manufatto, atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. L'inosservanza del divieto è sanzionata ai sensi dell'art.5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 nonché dalle vigenti normative regionali già in vigore che disciplinano l'accesso agli edifici regionali.

3. Nei limiti di competenza comunale, allorché non già disposto dalle autorità di settore aventi competenza a tutela di specifiche aree o comunque non già previsto da disposizioni vigenti, è fatto divieto di stazionamento e di occupazione negli spazi interni delle infrastrutture, fisse e mobili, del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, nonché negli spazi delle aree urbane di cui al comma seguente. Se la violazione del divieto di stazionamento o di occupazione, comunque previsto, è posto in essere con condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione dell'area troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria e l'ordine di allontanamento dal luogo di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

4. In attuazione del potere regolamentare previsto dall'art.9, comma 3 del Decreto Legge 20 Febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono individuate le seguenti aree alle quali si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui ai commi 1° e 2° dello stesso art.9, in caso di accertamento di condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle aree stesse:

- a) area del centro storico - NAF "Nuclei di Antica Formazione": come individuate dalla tavola n. 2 del Piano delle Regole del P.G.T, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 luglio 2020 n. 38, con esclusione delle Cascine;
- b) musei e complessi monumentali nel centro urbano – entro 200 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi;
- c) scuole, plessi scolastici di ogni ordine e grado, le biblioteche e tutti gli istituti e luoghi della cultura – entro 200 metri dagli ingressi – e loro pertinenze e parcheggi;
- d) ospedali, istituti di cura e salute – entro 200 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi;
- f) parchi e giardini – entro 200 metri dal loro perimetro;
- g) edifici adibiti all'esercizio del culto religioso;
- h) nelle piazze e nelle aree adibite a zona pedonale o a zona a traffico limitato;
- L) aree destinate allo svolgimento, pubblici spettacoli.

5. L'elencazione delle aree e dei luoghi di cui al 4 comma del presente articolo, potrà essere variata con decisione della Giunta Comunale.

6. Si indicano di seguito e condotte che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, concretano condotte impeditive dell'accessibilità e della fruizione delle aree di cui al presente articolo:

- a) la realizzazione di forme di bivacco molesto attuato da quanti, in sfregio alle norme di civile convivenza si appropriano, occupandoli, di siti destinati alla collettività;
- b) il consumo di cibi e bevande e il contestuale abbandono di rifiuti in modo tale da pregiudicare il successivo libero utilizzo dei luoghi;
- c) insudiciare, anche nella forma dell'espletando bisogni fisiologici a cielo aperto, gli arredi urbani, nonché utilizzarli in modo improprio, dormire e/o accamparsi vicino a monumenti o sui gradini di accesso degli edifici prospicienti la pubblica via;
- d) dar luogo a molestia o disturbo alle persone e agli animali, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- e) dar luogo a forme di accattonaggio molesto o invasivo.

#### **Art. 14**

#### **Videosorveglianza privata**

1. I titolari di impianti di videosorveglianza attivi nel territorio comunale devono comunicare al Comune entro 60 giorni dalla loro installazione, i seguenti dati: ubicazione dell'impianto, dati identificativi e di reperibilità del titolare dell'impianto, dati identificativi e di reperibilità del responsabile del trattamento. Per gli impianti già attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i predetti dati dovranno essere comunicati entro 180 giorni. Eventuali variazioni nei dati già forniti dovranno essere comunicate entro 60 giorni dalla intervenuta modifica.

2. I dati forniti saranno trattati nel rigoroso rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. Per la comunicazione dei dati relativi alla videosorveglianza privata il Comune potrà predisporre un'apposita applicazione telematica.

4. Non sottostanno all'obbligo di comunicazione gli impianti attivi all'interno di aree private. Per impianti attivi all'interno di aree private si intendono quelli che consentono solo la registrazione di immagini all'interno di abitazioni private o loro pertinenze esclusive.

### **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA CONVIVENZA CIVILE**

#### **Art. 15**

#### **Convivenza civile: definizione**

1. La convivenza civile – definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza a una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello – è garantita attraverso i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura e il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.

2. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza della città per assicurare, a ogni cittadino, eguali condizioni di vita.

3. Il controllo operato dal Comune non riguarda pertanto la materia del contenzioso civile. L'esercizio dell'attività di controllo, qualora richiesto da un soggetto privato nei confronti di un altro soggetto soggiace alle norme in materia di procedimento Amministrativo, deve essere sempre motivato, fornire elementi di riscontro e non generico.

**Art. 16**  
**Norme d'igiene**

1. È fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. E' vietato in specie abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto, anche di volume contenuto. Fermo le disposizioni previste per le attività mercatali, nella normativa generale e di settore, è fatto obbligo a chiunque eserciti qualsiasi attività implicante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, nonché all'effettuazione delle operazioni necessarie a svolgere una corretta e appropriata raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Il proprietario o detentore di uno o più animali dovrà mantenere le condizioni d'igiene evitando l'insudiciamento e il diffondersi di cattivi odori.

**Art. 17**  
**Pubblica quiete e tranquillità delle persone**

1. Quale presupposto della qualità della vita in città, nei limiti della propria competenza e in base alla disciplina applicabile, il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone.

2. Salvo le maggiori sanzioni della legge penale e quanto previsto dalla legge 26.10.1995 n. 447, sono considerati atti contrari alla pubblica quiete e perciò vietati:

le grida, gli schiamazzi, l'utilizzo di radio o apparecchi di riproduzione sonora ad alto volume o quant'altro reca disturbo agli abitanti, alle attività in genere o a coloro che sono sulla pubblica via.

3. I rumori derivanti da attività, professioni, cantieri edili e stradali, manifestazioni sportive all'aperto, Luna Park e circhi, concerti e manifestazioni musicali in genere, manifestazioni culturali (feste, sagre, politiche e religiose ecc.), mercati, vendite ambulanti, giostre singole, annunci pubblicitari effettuati mediante veicoli, spettacoli pirotecnici e proiezioni cinematografiche all'aperto, devono rientrare nei limiti delle norme tecniche di attuazione della zonizzazione acustica del territorio comunale.

4. L'esercizio di un mestiere o industria rumorosa è permesso soltanto: dalle ore 07:00 alle ore 20:00 dall'1 aprile al 30 Settembre, dalle ore 08:00 alle 20:00 dall'1 ottobre al 31 marzo, fermo il rispetto di quanto previsto dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica comunale. Nei giorni festivi si dovranno seguire i seguenti orari: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle 19:00, salvo concessione speciale dell'Amministrazione comunale.

5. Conformemente alle prescrizioni dell'ATS le attività rumorose temporanee in deroga alla zonizzazione acustica nei cantieri edili dovranno essere svolte nei giorni feriali, con l'esclusione del sabato pomeriggio, nei seguenti orari:

- dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 18,00 nel periodo dell'ora solare;
- dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,30 nel periodo dell'ora legale.

6. E' fatto divieto nelle strade e nelle aree aperte al pubblico di recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora.

7. Nelle strade pubbliche e private e nelle aree aperte al pubblico, nei cortili e nelle pertinenze, durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali, è vietato produrre rumori che possano recare disturbo alla quiete pubblica al di fuori della fascia oraria di cui al comma 4 del presente articolo.

8. I titolari di pubblici esercizi, comunque autorizzati, dovranno verificare che il volume della musica e il rumore antropico proveniente dai propri locali o plateatici sia tale da non costituire molestia per i cittadini e comunque rispetti quanto previsto dalle normative nazionali e regionali in materia.

9. Nei casi in cui presso il pubblico esercizio o nel plateatico dello stesso si verificasse una concentrazione di persone, tale da divenire, per numero o per comportamento, causa di disturbo o ancor più di pericolo per la sicurezza delle persone o intralcio per la circolazione pedonale o veicolare, i responsabili dell'attività dovranno intervenire personalmente o con proprio personale qualificato, attuando tutte le cautele possibili al fine di ridurre il disagio o far cessare il pericolo. Tali interventi potranno consistere in:

- attività di persuasione verso i clienti;
- cessazione del servizio nell'area di plateatico;
- interruzione della musica;
- limitare o interrompere l'afflusso di persone al locale.

10. Qualora il rumore molesto o il disturbo della quiete pubblica provenga dai clienti o comunque da persone presenti nell'area di plateatico del pubblico esercizio e degli spazi limitrofi sarà ritenuto responsabile, in solido, l'esercente dell'attività, salva la dimostrazione dell'adozione delle cautele indicate ne precedente comma.

11. Il detentore di cani o altri animali in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è obbligato ad interrompere le condizioni di disturbo alla pubblica quiete e al riposo, impedendo insistenti e prolungati latrati o guaiti.

12. Fatto salvo le consuetudini in essere relative a specifiche festività (Natale, Giovedì Santo e alla Pasqua ecc.) è vietato il suono delle campane o loro riproduzione nei giorni feriali nell'arco temporale compreso tra le ore 21 alle ore 07.00 e nei giorni festivi, nell'arco temporale compreso tra ore 21 alle ore 08.00. In ogni caso l'uso delle campane deve essere conforme alle disposizioni impartite dalla competente Autorità Ecclesiastica e limitato all'esclusivo uso liturgico e ai rintocchi degli orologi campanari per la segnalazione delle ore e delle mezz'ore. L'orario di divieto di cui al primo periodo si applica anche agli orologi che cadenzano le ore attraverso segnali acustici. Le disposizioni di cui presente comma esprimono efficacia fatte salve le eventuali diverse disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano di zonizzazione acustica.

13. In qualsiasi luogo della città, sia pubblico che privato tutti i sistemi di allarme antifurto devono essere provvisti di dispositivo temporizzatore che limiti la durata delle emissioni acustiche.

14. Le emissioni sonore non devono mai superare i tre minuti consecutivi e non possono superare, nel complesso, i quindici minuti.

#### **Art. 18**

#### **Rumori nelle abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso l'esterno o i vicini.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che generano rumore o vibrazioni recanti disturbo fuori dall'abitazione, non possono mantenersi in funzione prima delle ore 7:00 e dopo le ore 23:00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini.

3. Nei fabbricati di civile abitazione l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione dei locali, nonché di piccole riparazioni e simili, che producono rumore o vibrazione recanti disturbo, è consentita tra le ore 8:00 e le ore 21:00 nei giorni feriali, tra le ore 10:00 le ore 12:00 e tra le ore 14:00 e le ore 19:00 dei giorni festivi. Resta fermo l'obbligo per gli esecutori dei lavori ad adottare cautele e accorgimenti per contenere il disturbo.

4. Le lavorazioni più rumorose relative ai cantieri attivi per interventi di ristrutturazioni/manutenzione straordinaria di singoli condomini o di singoli edifici, dovranno essere svolte in giorni feriali e in un orario centrale della mattinata e del pomeriggio, con esclusione del periodo compreso tra le ore 12,00 e le ore 14,00, alternando l'attività rumorosa con adeguati intervalli di pausa.

5. Coloro che, nella propria abitazione, facciano uso di strumenti musicali, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie a evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque permesso l'uso di strumenti musicali tra le ore 12:00 e le ore 14:00 e tra le ore 21:00 e le ore 8:00, qualora il suono prodotto sia udibile dall'esterno e salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

6. Fermo restando il dovere per il detentore di un animale di averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale è fatto obbligo, nella propria abitazione, e nelle pertinenze, specialmente in ore notturne, di adottare tutte le precauzioni affinché l'animale detenuto non rechi disturbo al vicinato.

#### **Art. 19** **Utilizzo di materiali pirotecnici**

1. Salve le maggiori sanzioni previste dalla legge penale, è vietato scoppiare mortaretti, prodotti esplodenti ed artifici pirotecnici ad effetto di scoppio, anche se di libera vendita, nei pressi (100metri) di ospedali, case di riposo, scuole e centri di culto.

2. Nella restante parte di territorio comunale e in occasione di particolari ricorrenze e/o festività, in luoghi bene identificati, l'Amministrazione comunale potrà eventualmente autorizzare l'utilizzo di materiale pirotecnico con apposito provvedimento.

#### **Art. 20** **Macchine per giardinaggio di uso domestico** **e macchine per uso hobbistico**

1. I rumori prodotti da macchine ed attrezzature a **motore elettrico** per l'esecuzione di lavori di giardinaggio e di pulizia, nonché quelle utilizzate per fini domestici, hobbistici o simili, da utilizzare all'aperto in aree private, o in locali diversi dall'abitazione (giardini, garages o similari), sono consentiti:

a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

b) il sabato e nei giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

2. I rumori prodotti da macchine ed attrezzature **non elettrici** per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, soffiatori per pulizia nonché quelle utilizzate per fini domestici, hobbistici o simili, da utilizzare all'aperto in aree private, o in locali diversi dall'abitazione (giardini, garage o similari) sono consentiti:

a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

b) il sabato e nei giorni festivi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

3. Il presente articolo entrerà in vigore decorsi dodici mesi dall'approvazione del presente Regolamento.

### **CAPO VI** **DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA,** **DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**

#### **Art. 21** **Incolumità pubblica**

1. A tutela della incolumità pubblica è vietato:

a) In luogo pubblico o da luogo privato il lancio di sassi, sostanze, liquidi o qualsiasi oggetto che possa mettere in pericolo, colpire, recare disturbo, bagnare o imbrattare persone, animali, cose, edifici o aree ad uso pubblico;

b) Sulle aree pubbliche o aperte l'uso di bracieri, griglie e barbecue, fatta eccezione per gli eventi pubblici espressamente autorizzati e per le aree appositamente allestite;

d) Attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio qualora non siano opportunamente smontati o adeguatamente protetti in maniera tale da evitare pericolo o danni ai passanti;

d) salire, sostare o camminare, posizionare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette del torrente, dei ponti o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

2. È fatto obbligo di fissare in maniera adeguata e con tutte le opportune cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private.

3. Fatte salve le specifiche previsioni del Codice della Strada, è d'obbligo evitare che siepi o piantagioni erompano dalle recinzioni e dalle proprietà private causando danno o pericolo o impedimento all'utilizzazione di spazi pubblici. In ogni caso piantagioni, siepi e quant'altro non devono recare d'intralcio alcuno alla circolazione pedonale e veicolare.

4. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza non inferiore a mt. 1,80.

5. Per la tutela della salute pubblica e della salvaguardia e dell'incolumità di persone, animali e ambiente, è vietato a chiunque fare uso in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere con qualsiasi modalità e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli, che possano causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono escluse dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfezione, sanificazione e diserbo che devono comunque attuarsi nel rispetto delle norme tecniche vigenti e delle precauzioni tecnicamente possibili, al fine di prevenire avvelenamenti accidentali nei confronti delle persone e degli animali.

## **Art. 22**

### **Contrasto al meretricio su suolo pubblico**

1. Allo scopo di contrastare i fenomeni criminosi di sfruttamento e tratta degli esseri umani, ridurre il senso di insicurezza e allarme sociale originato dal fenomeno della prostituzione su strada, nonché favorire la coesione sociale la convivenza civile, garantendo altresì la sicurezza della circolazione, è vietato:

A. Su tutto il territorio comunale, a bordo di veicoli, fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, o per le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività, recando intralcio o pericolo al flusso veicolare.

B. Sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.

## **Art. 23**

### **Incendi ed esalazioni moleste**

1. Al fine di prevenire situazioni di pericolo, al di fuori degli spazi espressamente dedicati allo scopo o senza autorizzazione, è vietato compiere accensioni anche potenzialmente pericolose con energia elettrica, fuochi o altro, gettare oggetti accesi e liquidi infiammabili.

2. E' vietato l'incendio di rifiuti sia in area pubblica sia privata nonché la combustione all'aperto di sostanze varie, anche scarti di lavorazione, di sterpaglie, ramaglie e qualsiasi altro materiale, anche se ciò avvenga in fusti metallici o circoscritto in contenitori, dato che dette operazioni concorrono all'aumento delle polveri sottili e che la raccolta differenziata dei rifiuti consente il compostaggio e quindi il recupero /rimpiego del rifiuto che è attività prioritaria rispetto allo smaltimento. E' ammessa l'attività di raggruppamento e abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali, che concretano la normale pratica agricola come previsto all'attualità dall'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. n. 152/06 (Codice dell'Ambiente) e per le finalità in esso indicate, ad eccezione del semestre invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo) come disposto dalla deliberazione regionale in materia.

3. È parimenti vietato compiere atti o detenere nelle abitazioni, nelle pertinenze e nelle autorimesse sostanze infiammabili, compresi, anche in luogo aperto, ammassi di residui di imballaggio, stracci, legname e simili che, per quantità o qualità, possano costituire pericolo d'incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

4. E' altresì vietato, nei casi non ammessi dalla legge, provocare emissioni di gas, vapori, odori e fumi o dispersione di polveri atti a cagionare molestie alle persone.

#### **Art. 24**

#### **Cautele per talune attività potenzialmente pericolose**

1. Ogni verniciatura fresca, prospiciente la pubblica via o area frequentata ed esposta al pubblico, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
2. Fatte salve le disposizioni di legge, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe e ogni altro oggetto che potrebbe causare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica.
3. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti e di edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non causare pericolo per la collettività.
4. L'uso di scale a mano è permesso, purché non sia fatto per conto di terzi, per un periodo di tempo non superiore a un'ora, alla condizione che le scale non superino il metro e mezzo di altezza. Per le scale più alte è necessario che le stesse siano custodite alla base da personale allo scopo idoneo.

#### **Art. 25**

#### **Sgombero della neve - doveri dei frontisti**

1. Fermi restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dal Comune in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini. I proprietari o conduttori di edifici la cui facciata è rivolta verso la strada (frontisti) sono chiamati, dalle ore 07:00 alle ore 20:00, in particolare, ad osservare i seguenti doveri:
  - a) provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti su suolo pubblico, per prevenire ed evitare danni a persone e cose. Allo stesso modo, anche per i proprietari di piante sporgenti su aree di pubblico passaggio è d'obbligo asportare la neve depositata sui rami, attività che deve avvenire prima o contemporaneamente alla rimozione della neve dalle vie sottostanti e in modo di non arrecare molestia ai passanti;
  - b) provvedere allo sgombero della neve dal marciapiede o, quando questo non esista, a liberare uno spazio di camminamento della larghezza di m 1,50, in corrispondenza dei muri frontali e della recinzione della rispettiva proprietà;
  - c) all'obbligo anzidetto soggiacciono anche, direttamente o in collaborazione con i proprietari degli immobili, i conduttori degli esercizi fronteggianti strade e piazze pubbliche o soggette al pubblico passaggio;
  - d) segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ai passanti, provvedendo a proprie spese all'eliminazione del rischio. Tale operazione deve essere comunicata, con immediatezza, al Comune in osservanza alle norme del presente Regolamento che disciplinano l'occupazione di spazi e aree pubbliche, con esclusione del pagamento della relativa canone;
  - e) rimuovere la neve dai passi carrabili è compito dei loro fruitori.

#### **Art. 26**

#### **Sicurezza degli immobili e delle aree private**

1. È vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. È altresì vietato adibire a dimora locali a diversa destinazione nonché dimorare in un numero di soggetti tale da compromettere la sicurezza o l'igiene dei locali o delle persone.
2. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, ambiti e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.
3. E' fatto divieto di utilizzare immobili come luoghi di culto o centri di aggregazione quando ciò non sia conforme alla destinazione d'uso degli immobili stessi.
4. Gli edifici in disuso devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione d'incendi e della stabilità degli immobili ed in stato decoroso.



5. Dovranno, altresì, attuarsi tutti gli accorgimenti atti a evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, anche chiudendo in maniera appropriata tutte le zone di accesso.

#### **Art. 27**

#### **Piante lungo le strade**

1. Fatte salve le specifiche disposizioni del vigente Codice della Strada, i proprietari delle piante hanno l'obbligo di tagliare i rami che si estendono oltre il confine stradale e che interferiscono con i veicoli in transito, ovvero che possano interferire in caso di eventi meteorologici. Allo stesso modo, gli stessi soggetti hanno l'obbligo di porre in sicurezza le piante che minacciano la sicurezza della circolazione sulla strada e di impedire che la vegetazione occulti, anche parzialmente, la segnaletica, le barriere stradali o la pubblica illuminazione.

2. L'obbligo di cui al comma precedente diretto al contenimento adeguato dello sviluppo della vegetazione vale anche per le siepi, che a loro volta non devono invadere il marciapiede né interferire con la segnaletica le barriere stradali o la pubblica illuminazione.

#### **Art. 28**

#### **Polizia dei terreni e fossati**

1. Fatti salvi gli obblighi in capo ai soggetti istituzionali competenti, l'utilizzatore del fondo o del terreno e il proprietario sono tenuti a mantenere i fossi e i canali di scolo costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato al suo interno, in maniera tale che, anche al verificarsi di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque possa svolgersi senza pregiudizio e danno delle proprietà confinanti, pubbliche e private e delle eventuali vie contigue, per impedire il ristagno delle acque, tali da produrre l'emanazione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti.

2. L'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario dovrà provvedere senza ritardo a idonei interventi di pulizia e di bonifica, e comunque entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.

3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre conservati in stato di piena efficienza.

### **CAPO VII**

### **DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ**

#### **Art. 29**

#### **Divieto di installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali**

1. Nell'intero territorio comunale trovano applicazione le limitazioni dettate di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 21 ottobre 2013 n. 8 e successive modificazioni e integrazioni per la nuova installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

#### **Art. 30**

#### **Negozi e articoli per soli adulti**

1. La vendita di articoli erotici è riservata esclusivamente ai maggiorenni ed è consentita esclusivamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 300 metri da luoghi sensibili come scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile avvistare l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

2. Nell'ipotesi in cui negli esercizi di cui al precedente comma, si commercializzano anche altri articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza pertanto i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere posizionati o esposti in zone non immediatamente accessibili o visibili.

**Art. 31**  
**Obbligo di vendita delle merci esposte**

1. Ferma la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che a tal fine siano esposte al prezzo indicato.

**Art. 32**  
**Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai  
negozi per strada.**

1. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno o pericolo.
3. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa arrecare offesa alla pubblica decenza.
4. È vietato esporre merce o oggetti che possano sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero sviluppare odori nauseanti o molesti. I prodotti alimentari esposti in cassette o altri contenitori devono in ogni caso essere sollevati dal suolo.
5. vietata l'esposizione di animali vivi in tutti gli esercizi commerciali non specificamente autorizzati al commercio di animali, con esclusione di acquari, purché muniti di ossigenatore. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce. È altresì vietata l'esposizione di animali all'esterno dei punti vendita.

**Art. 33**  
**Contenimento consumi energetici**

1. Su tutta l'area del territorio comunale è fatto divieto di mantenere permanentemente aperte le porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico:
  - a) nel periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, all'attualità dal 15 ottobre al 15 aprile ai sensi del DPR 74/2013. Detto periodo potrà eventualmente estendersi con ordinanza apposita del Comune in presenza di situazioni di clima che rendono opportuna l'accensione degli impianti;
  - b) nel periodo estivo qualora nei locali sia attivo un impianto di climatizzazione.
2. Dal divieto di cui al precedente comma sono esclusi gli esercizi commerciali dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti o quando le porte non si affacciano direttamente verso l'esterno come nel caso di negozi all'interno di centri e/o insiemi commerciali o verso ambienti climatizzati.

**Art. 34**  
**Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti**

1. E' vietato l'uso di strumenti di riproduzione sonora di qualsiasi genere (impianti stereo, sirene ecc.) da parte di esercenti il commercio su area pubblica.
2. L'uso di tali strumenti è consentito agli imprenditori di spettacoli, giostre e attività similari con specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. Sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Lo Sportello Unico Attività Edilizie prevede, alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco delle aree disponibili per gli spettacoli viaggianti.

4 Il luogo di installazione degli impianti in questione deve essere scelto assicurandosi che siano rispettate le condizioni sotto riportate:

- siano consentiti l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e antincendio e vi sia la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti;
- che le strade per l'allontanamento del pubblico abbiano una larghezza globale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento sia possibile in almeno due sensi;
- che per i circhi tra i tendoni e gli edifici circostanti, vi sia una distanza minima di rispetto non inferiore a 100 mt.
- che l'area destinata all'installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti sia fornita di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio che, in caso di necessità, dovessero intervenire.

5. Gli allestimenti, le baracche, i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere conservate pulite e in perfette condizioni igieniche anche in forza delle prescrizioni che volta per volta potranno essere impartite dal Comune. Le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

6. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere mantenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre rispetto allo spazio occupato.

7. Agli operatori dello spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.

8. Agli operatori dello spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:

- a. attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
- b. tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario imposto dalla singola autorizzazione.

9. L'Amministrazione Comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni, può, con specifica Ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

#### **Art. 35**

#### **Disciplina dell'attività degli artisti di strada nel territorio cittadino**

1. Sono da considerare artisti di strada a scopo di esibizione i ballerini, danzatori, giocolieri, madonnari, mimi, musicisti, cantanti, ritrattisti e i saltimbanchi. Lo svolgimento delle attività degli artisti di strada è consentito sul territorio comunale solo previa autorizzazione del Settore Competente, e qualora non vengano realizzati elementi occupanti il suolo pubblico per lo svolgimento della rappresentazione, non necessita del pagamento della canone di occupazione del suolo pubblico.

2. Per i musicisti di strada, i mimi e i cantanti è sufficiente la semplice comunicazione al Comando Polizia Locale e in forza del principio del silenzio/assenso, la loro esibizione è sempre autorizzata, salvo comunicazione contraria nei limiti orari previsti per le altre attività rumorose cittadine.

3. È comunque sempre vietato esibirsi sulla carreggiata stradale, nelle immediate adiacenze di luoghi di cura, case di riposo e scuole, in concomitanza con lo svolgimento dell'attività didattica, luoghi di culto, in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose.

#### **Art. 36**

#### **Raccolta stracci o altri oggetti**

1. I soggetti legittimati all'attività di raccolta di stracci o altri oggetti usati, dovranno prestare particolare cura nello svuotare periodicamente i raccoglitori, in maniera tale che non si creino situazioni indecorose di accumulo di materiale fuori dagli stessi. Nello svolgimento delle operazioni di raccolta o sgombero non devono prodursi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.

**Art. 37**  
**Raccolta fondi**

1. Il presente articolo regola le raccolte di fondi a scopo benefico, che si connota quindi per non essere accompagnata da cessione di beni e/o per la mera distribuzione di materiale divulgativo o propagandistico delle finalità perseguite dal soggetto promotore.
2. Fatta salva la disciplina per l'occupazione del suolo pubblico, la raccolta fondi come definita al comma precedente è vietata in tutte le aree pubbliche o aperte all'uso pubblico che siano prossime all'accesso di presidi sanitari e ai luoghi di culto; all'ingresso dei cimiteri è consentita unicamente previa autorizzazione dell'Amministrazione subordinata alla verifica di cui al successivo comma .
3. La richiesta di raccolta fondi è soggetta alla presentazione da parte dell'ente richiedente di un documento informativo concernente l'indicazione dei soggetti responsabili della raccolta accompagnato dall'attestazione della destinazione dei proventi in misura non inferiore al 70% al compimento della finalità dichiarata.
4. In particolare sono assentibili le raccolte di denaro, o di firme, effettuate dai comitati di cittadini locali, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni no profit iscritte all'albo delle Associazioni comunale o riconosciute a livello nazionale e/o internazionale e dai partiti o movimenti politici a carattere nazionale o locale riguardanti campagne o iniziative su temi locali, nazionali e internazionali, o patrocinate dal Comune o da altri Enti pubblici.
5. Si applica la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e di quanto agevoli la commissione dell'illecito, come disposto dall' art. 20 della legge 689/81 previo sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge.

**Art. 38**  
**Commercio in forma itinerante**

1. L'attività di commercio sulle aree pubbliche esercitata in forma itinerante è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità indicate dalla Legge Regionale 6/2010 e ss mm.ii. e dallo specifico titolo del vigente regolamento comunale di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
2. Ferma la previsione generale di divieto del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle zone di cui alla lettera "A" dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1644 contenuta nel regolamento comunale indicato nel precedente comma 1°, detta forma di commercio mediante soste o fermate è vietata:
  - a. per ragioni di salvaguardia della circolazione stradale, a meno di 10 metri o in corrispondenza delle rotonde e delle intersezioni stradali, nonché ovunque costituisca causa di pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. Resta ferma in ogni caso la coerenza delle disposizioni del vigente codice della strada;
  - b. per ragioni di salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e architettonico, in prossimità di monumenti e musei.
3. Con specifica delibera della Giunta comunale possono essere introdotte limitazioni su altre strade comunali per particolari e dettagliati motivi ovvero riconosciute deroghe temporanee in occasione di specifici eventi.

**Art. 39**  
**Volantinaggio e distribuzione di oggetti**

1. È fatto divieto di collocare volantini sui veicoli in sosta.
2. È, altresì, vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, qualora sia in modo visibile esposto un cartello di divieto; in tale caso il materiale pubblicitario potrà essere introdotto solo nell'eventuale apposito raccoglitore, se predisposto.
3. In nessun caso il rifiuto derivante dall'attività di cui al precedente comma dovrà essere abbandonato.

4. Qualora non vi sia la possibilità identificare l'autore materiale del fatto illecito, le sanzioni per le violazioni del presente articolo sono comunque poste a carico del beneficiario o utilizzatore del messaggio pubblicitario che ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81 riveste la qualità di obbligato in solido.

## **CAPO VIII DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO**

### **Art. 40 Occupazione del suolo pubblico**

1. Ogni occupazione di area pubblica o a uso pubblico, del sottosuolo e dell'area soprastante il suolo pubblico deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di preservare i diritti di terzi e mantenere accessibili le aree alle persone con disabilità motorie, non creando ostacoli ai portatori di disabilità visive, di riparare tutti i danni causati durante l'occupazione e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi, nonché di provvedere alla pulizia dell'area occupata ed immediate vicinanze, qualora la situazione di degrado sia da imputarsi all'occupazione stessa. In qualsiasi momento l'autorizzazione può essere sospesa o revocata per inosservanza delle prescrizioni in essa contenute ovvero per ragioni di pubblica incolumità o sicurezza. In casi urgenti, gli addetti al controllo possono ordinare verbalmente la sospensione dell'autorizzazione.

3. Le occupazioni di suolo pubblico relative alle attività commerciali, artigianali e di servizio devono essere autorizzate, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e secondo le disposizioni dei vigenti regolamenti dell'Ente. E' fatto obbligo ai titolari di dette attività di tenere a disposizione, per la pronta esibizione agli organi di controllo, i titoli abilitativi all'esercizio dell'attività e delle eventuali occupazioni di suolo pubblico.

4. Quando l'occupazione abusiva sia ricondotta a cose, oggetti e/o attrezzature mobili, che non vengono immediatamente rimosse, ciò comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 L. 689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell'art. 20 L. 689/81

### **Art. 41 Modalità per il carico e lo scarico delle merci**

1. Le operazioni di carico e scarico delle merci che non possono essere effettuate negli spazi a ciò destinati, ma richiedono l'occupazione di altre porzioni di suolo pubblico, sono soggette ad autorizzazione.

2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

3 In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa, verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

## **CAPO IX DISCIPLINA DELLE VIOLAZIONI**

### **Art. 42 Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di pericoli o di opere abusive.**

1. Nelle ipotesi in cui , per la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario, al fine di evitare danni o pregiudizi a persone o cose, provvedere a ripristino del precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive o comunque intervenire per l'eliminazione del pericolo, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento intimando l'esecuzione di tale obbligo al trasgressore. Se il ripristino o la rimozione non siano immediate, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento. Diversamente, copia del verbale con specifico rapporto viene inviato entro 5 giorni al Dirigente competente all'emanazione dell'ordinanza di ingiunzione il quale procederà ad ordinare la rimessa in pristino o la rimozione delle opere o del pericolo.

2. Se dal caso, l'organo accertatore ha facoltà di rimuovere i vincoli imposti con catene o altri ancoraggi per l'immediato ripristino dello stato dei luoghi o rimozione di opere o fonti di pericolo.

3. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente o a seguito di ordinanza il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione di opera abusiva o la fonte di pericolo, il Comune provvede a propria cura e a spese dell'interessato.

#### **Art. 43** **Patti di collaborazione**

1. Con la finalità di perseguire l'educazione alla convivenza e promuovere il rispetto della legalità, l'Amministrazione Comunale favorisce l'adozione di patti di collaborazione con gli autori degli illeciti diretti ad attenuare o eliminare le conseguenze delle violazioni. A tal fine l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta, promuove la stipula di convenzioni con associazioni di volontariato.

2. I patti di collaborazione sono stipulati tra l'Amministrazione Comunale e gli autori delle violazioni, a seguito di istanza scritta e motivata di questi ultimi che dovrà essere proposta entro nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 18 della L. 689/81. Per i minori di anni 18 l'esercente la potestà genitoriale o il tutore potrà presentare istanza per il trasgressore sottoposto alla sua potestà o tutela.

3. Con la stipula dell'accordo e fino al termine stabilito per la sua attuazione, comunque non oltre i 60 giorni, l'Amministrazione comunale non darà corso ad ulteriori atti del procedimento sanzionatorio. La stipula dell'accordo costituisce, a tutti gli effetti di legge, atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per il procedimento sanzionatorio.

4. Al termine dell'esecuzione del patto di collaborazione è onere dell'interessato far pervenire al Comando accertatore copia della relazione rilasciata dal responsabile dell'associazione o dell'ufficio del Comune di Vimercate presso cui è stata prestata l'opera. Il Comando presenterà il rapporto ai sensi dell'art. 17 L. 689/81 al Dirigente competente precisando anche l'opera risarcitoria svolta dal soggetto agente per riparare il danno subito dalla collettività in conseguenza dell'illecito commesso.

5. Il Dirigente competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati ai sensi dell'art. 18 L. 689/81, qualora verifichi il pieno rispetto degli impegni assunti dalle parti, terrà conto dell'opera svolta dal trasgressore nel commisurare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ingiungere il pagamento.

6. L'Amministrazione Comunale potrà stipulare patti di collaborazione, anche al fine d'incentivare forme di cittadinanza attiva, che consentano di promuovere la sicurezza residenziale dei cittadini.

#### **Art. 44** **Sistema sanzionatorio**

1. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000. Si applicano le disposizioni di cui alla l. 689/1981.

2. L'autorità competente ad applicare le sanzioni, a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Dirigente competente per materia. La Giunta comunale, all'interno dei limiti edittali di cui all'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000, può stabilire un importo del pagamento in misura ridotta diverso rispetto alla previsione di cui all'art. 16, comma 1, l. 689/81, in attuazione della previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite; salvo che la violazione concreti anche la lesione di un ulteriore interesse giuridico protetto dalle disposizioni del presente regolamento, caso per il quale si applica anche la sanzione di cui al primo comma.

4. Qualora alla violazione del presente regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni pubblici, il responsabile, ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione, principali ed accessorie, è obbligato al rimborso di tutte le spese necessarie al loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la responsabilità parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità diretta sostitutiva.

#### **Art. 45**

#### **Entrata in vigore e abrogazione di norme previgenti**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 2 mesi dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio, fatte salve le parti di questo per la quale viene individuato un diverso termine per l'entrata in vigore.
2. Dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nel previgente Regolamento di Polizia Urbana e in altre norme regolamentari con contenuto incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme contenute negli appositi regolamenti già emanati o da emanarsi.

### **ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE**

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 28 aprile 2021, n. 27, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 10 maggio al 25 maggio 2021.

### **ESECUTIVITA'**

La deliberazione di C.C. n. 27 del 28 aprile 2021 è diventata esecutiva il giorno 20 maggio 2021.

### **PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO**

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 10 maggio al 25 maggio 2021.

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento è entrato in vigore in data 11 luglio 2021, cioè decorsi due mesi dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.